



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
1^ Sezione Lavoro

n. 11498/12 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

T R A

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 209, presso lo studio dell'avv. Luca Silvestri che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Ernesto Maria Cirillo (del foro di Napoli) - in virtù di delega a margine del ricorso

ricorrente

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne 8, presso lo studio degli avv.ti Domenico De Feo e Marco Marazza che la rappresentano e difendono in virtù di delega a margine della memoria difensiva

convenuta

all'udienza del 23.5.2013 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 5.4.2006 e ordina alla società convenuta di ripristinare detto rapporto riammettendo in servizio la ricorrente con l'adibizione alle mansioni di cui al 2° livello del Ccnl del settore Telecomunicazioni, con orario di lavoro *part-time* pari a 20 ore settimanali

condanna la società convenuta al risarcimento dei danni in favore della ricorrente parametrato alle retribuzioni non percepite (secondo il livello contrattuale, il Ccnl e l'orario di lavoro di cui sopra) dalla data del 16.7.2011 e fino alla presente pronuncia, detratta la somma di € 2.048,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;

condanna la parte convenuta a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 2.500,00, oltre Iva e Cpa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Tra le parti sono stati stipulati quattro contratti di lavoro a progetto (dal 5.4.2006 al 31.12.2006; dal 15.1.2007 al 31.3.2007; dal 2.4.2007 al 31.5.2007; dall'1.6.2007 al 31.8.2007). La ricorrente ha poi lavorato "in missione" presso la medesima società convenuta, dopo aver stipulato con varie agenzie di somministrazione 6 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, alcuni dei quali più volte prorogati (dal 10.10.2007 al 31.12.2008; dall'1.9.2009 al 12.9.2009, prorogato più volte fino al 10.1.2010; dall'11.1.2010 al 31.1.2010, prorogato due volte fino al 14.2.2010; dal 9.9.2010 al 30.9.2010, prorogato una volta fino al 20.10.2010; dal 15.11.2010 al 3.12.2010; infine dal 19.1.2011 al 12.2.2011, prorogato più volte fino al 16.4.2011).

La ricorrente ha impugnato sia i contratti a progetto che quelli di somministrazione a tempo determinato.

La società convenuta si è difesa sostenendo la piena legittimità del proprio operato.

Partendo dal primo dei quattro contratti a progetto impugnati (dal 5.4.2006 al 31.12.2006), va osservato che con esso è stato stabilito che [REDACTED] dovesse impegnarsi "*a svolgere un insieme di attività di customer relationship management, il quale prevede vari obiettivi e costituisce una partizione o fase del progetto denominato <<FRONT OFFICE POSTE>>, assegnato alla committente stessa*".

In relazione a tale contratto, la ricorrente ha sostenuto di aver svolto attività di assistenza tecnica in favore dei clienti di Poste, provvedendo - secondo modalità esclusivamente *in bound* e collegata con il servizio clienti di detta società - a rispondere alle chiamate telefoniche degli utenti di Poste che chiedevano informazioni ed assistenza sull'esito della spedizione e sulla ricezione di plichi.

Tali circostanze sono state espressamente riconosciute dalla società convenuta.

La ricorrente ha in primo luogo eccepito la genericità della descrizione del progetto, essendo esso consistito nella semplice descrizione delle mansioni da svolgere.

Sul punto, la società convenuta ha replicato che tale contratto a progetto (come i restanti tre) presentava tutti i requisiti di forma imposti dalla legge, avendo tale contratto specificato, in particolare, il progetto alla cui realizzazione era stata chiamata a contribuire la ricorrente e la campagna di riferimento.

Va al riguardo osservato che le doglianze della ricorrente sono fondate.

La descrizione del progetto come sopra riportata (la ricorrente doveva svolgere *“un insieme di attività di customer relationship management, il quale prevede vari obiettivi e costituisce una partizione o fase del progetto denominato <<FRONT OFFICE POSTE>>, assegnato alla committente stessa”*) appare infatti, fin dalla sua lettura, non rispondente a quanto imposto dall’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/03. Quanto indicato nel contratto in esame, infatti, non è un progetto, programma di lavoro o fase di esso, non essendo infatti altro che l’attribuzione alla lavoratrice dei compiti e delle mansioni da svolgere, peraltro anche queste non definite nello specifico (*“un insieme di attività di customer relationship management”*) ed il c.d. “progetto” non è funzionalmente collegato ad alcun risultato finale (salvo un assai generico richiamo a *“vari obiettivi”*).

Sicchè la mancata indicazione di uno specifico progetto (o programma di lavoro o fase di esso) determina l’applicazione della conversione sanzionatoria prevista dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/03.

Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’indicazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso *“sono considerati”* rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Come reso evidente dai termini espressi dalla norma (*“sono considerati”*) siamo al cospetto di una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avendo il legislatore intrapreso la via della sanzione più forte (l’invalidazione con efficacia retroattiva), con un approccio particolarmente repressivo, nel conclamato intento di contenere e limitare il diffuso ricorso a forme di elusione ritenute esiziali per il mercato del lavoro.

D’altra parte, a ragionare diversamente e a ritenere di essere in presenza invece di una presunzione relativa che consentirebbe al datore di lavoro di provare che comunque il rapporto si sia svolto ugualmente in forma autonoma, si

rischierebbe di reintrodurre per via giurisprudenziale le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto che la stessa disposizione mira, invece, a contrastare.

Peraltro, sulla c.d. indisponibilità del tipo legale da parte del legislatore, va osservato che la situazione già stigmatizzata dalle pronunce della Corte Costituzionale non appare identica a quella in esame. L'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/03, infatti, non mira ad escludere l'applicazione della disciplina protettiva del lavoro subordinato a rapporti che, effettivamente, presentano i requisiti della subordinazione, ma comporta un effetto del tutto opposto, applicando quella disciplina a rapporti non subordinati. Né la limitazione dell'autonomia privata comporta automaticamente la violazione degli artt. 35 e 41 Cost., poiché la libertà di ricorrere a contratti atipici è condizionata dalla realizzazione di interessi meritevoli di tutela e in questa ottica la mancata individuazione del progetto deve essere ritenuta un elemento fortemente compromettente la genuinità dell'assetto di interessi perseguito dalle parti e idoneo a far presumere una utilizzazione fraudolenta dello schema contrattuale a danno del lavoratore: Sicché, in questi termini, la limitazione dell'autonomia può apparire ragionevole.

D'altra parte, anche facendo leva solo sul comma 2 del citato art. 69, deve ritenersi ugualmente che il rapporto in questione si sia configurato come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Come già esposto, infatti, le modalità della prestazione lavorativa resa dalla ██████ in pendenza di tale primo contratto a progetto sono state pacificamente secondo lo schema del c.d. *in bound*, essendosi la ricorrente limitata a rispondere alle chiamate telefoniche dei clienti di Poste.

Al riguardo, vanno richiamate le indicazioni provenienti dalla circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 2006, secondo la quale, tra l'altro, nelle attività *in bound* l'operatore telefonico non gestisce, come nel caso dell'*out bound*, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.

Anche per tale ragione, pertanto, almeno relativamente al primo dei quattro contratti a progetto impugnati, il rapporto lavorativo intercorso tra le parti deve ritenersi essersi configurato secondo lo schema della subordinazione.

L'accoglimento delle doglianze della ricorrente con riguardo al primo dei rapporti impugnati assorbe evidentemente l'esame della legittimità sia degli altre tre successivi contratti a progetto sia degli altri sei contratti di somministrazione a tempo determinato.

Va pertanto dichiarato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 5.4.2006 e alla società convenuta va ordinato di ripristinare detto rapporto riammettendo in servizio la ricorrente con l'adibizione alle mansioni di cui al 2° livello del Ccnl del settore Telecomunicazioni, con orario di lavoro *part-time* pari a 20 ore settimanali (detto livello contrattuale, detto Ccnl e detto orario lavorativo sono quelli stabiliti dagli ultimi contratti di somministrazione a termine e peraltro la stessa ricorrente ha chiesto il ripristino del rapporto secondo un orario *part-time*).

La società convenuta va altresì condannata a risarcire il danno in favore della ricorrente, commisurato alle retribuzioni non percepite (secondo il livello contrattuale, il Ccnl e l'orario di lavoro di cui sopra) dalla data di messa in mora e offerta delle proprie prestazioni lavorative (la relativa lettera è stata ricevuta dalla ████████ in data 16.7.2011) e fino alla presente decisione, detratto quanto percepito dalla ricorrente stessa in detto periodo in conseguenza di altro rapporto di lavoro (pari a € 2.048,92, come da documentazione prodotta all'udienza odierna), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.

Roma, 23.5.2013.

Il giudice
Massimo Pagliarini